

# CREDITO D'IMPOSTA IN R&S

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Circolare n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate del 27/04/2017

Con la presente circolare l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in tema di credito d'imposta in R&S e ripercorre le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2017.

Tra le principali:

## AMBITO TEMPORALE

Viene esteso di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all'agevolazione. I periodi agevolati passano da cinque a sei.

## INCREMENTO DELL'IMPORTO MASSIMO ANNUALE

Viene elevato da 5 milioni di euro a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario.

## AUMENTO DELL'ALIQUOTA DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'aliquota del credito d'imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata unitariamente al 50% per tutti i costi ammissibili.

## SPESE PER IL PERSONALE

Si fa generico riferimento al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio.

Ai fini dell'ammissibilità è pur sempre necessario che il personale sia impiegato in attività connesse e coerenti con l'oggetto della ricerca svolta.

## IMPRESE RESIDENTI CHE ESEGUONO ATTIVITA' DI R&S PER COMMITTENTI NON RESIDENTI

Il soggetto commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che "effettua investimenti" in attività di ricerca e sviluppo.

Ai fini dell'agevolazione non assume rilievo il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente.

## **UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA**

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di ricerca e sviluppo.

### **Beneficio del credito d'imposta 2015 in misura maggiore rispetto a quello spettante**

Se il maggior credito è già stato utilizzato in compensazione a decorrere dal 2016, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole, senza applicazione di sanzioni, devono provvedere al versamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione e dei relativi interessi, presentando apposita dichiarazione integrativa.

### **Beneficio del credito d'imposta 2015 in misura minore rispetto a quello spettante**

Sarà sufficiente presentare apposita dichiarazione integrativa a favore al fine di rettificare l'importo del credito indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015.

## **VISTO DI CONFORMITA'**

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per R&S non soggiace all'obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui il credito viene indicato.